

D.M. 14-07-1970

Determinazione dei valori delle attività totali, delle concentrazioni dei nuclidi radioattivi e delle intensità di dose di esposizione al di sotto dei quali non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 91, 92, 93, 94, 98, 102 e 105 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 (G.U. 08-10-1970, n. 255, Serie Generale)

Preambolo

IL MINISTRO PER LA SANITA',

di concerto con

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 110 - Esenzioni - del decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 13 febbraio 1964, recante norme per la sicurezza degli impianti nucleari e per la protezione dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti;

Vista la legge n. 1203 del 14 ottobre 1957, concernente la ratifica e l'esecuzione del trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica;

Viste le direttive di base che fissano le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, adottate dalla Comunità europea dell'energia atomica;

Vista la legge n. 1860 del 31 dicembre 1962, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare, modificata con decreto del Presidente della Repubblica n. 1704 del 30 dicembre 1965;

Ravvisata la necessità di stabilire i valori delle attività totali, delle concentrazioni di nuclidi radioattivi e delle intensità di dose di esposizione e di determinare i requisiti che le sorgenti devono possedere affinché ad esse possano applicarsi le esenzioni previste dalla legge;

Sentito il comitato nazionale per l'energia nucleare;

Udito il consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 13 febbraio 1964;

Sentita la commissione della Comunità europea dell'energia atomica;

Decreta:

Art. 1

I divieti di cui al primo comma, punti 1) e 2), e secondo comma dell'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 13 febbraio 1964, non si applicano:

1) per prodotti per l'igiene e la cosmesi, per insegne, quadranti, dispositivi, oggetti in genere luminescenti; allorché le confezioni o i singoli oggetti contengano sostanze radioattive la cui attività totale è inferiore a un decimo dei valori riportati nell'art. 1, punti 1) e 3), e negli artt. 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1303 del 5 dicembre 1969;

2) per vernici: allorché l'attività specifica o concentrazione sia inferiore ai valori determinati dall'art. 1, punto 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 1303 del 5 dicembre 1969;

3) per orologi luminescenti di uso ordinario, contenenti tritio o promezio 147 o radio 226: allorché l'adesività del composto luminescente sia tale da non consentirne il distacco, anche parziale, in condizioni di normale impiego e l'attività totale per orologi sia inferiore o uguale ai seguenti valori: tritio, 10.000 microcurie; promezio 147, 200 microcurie; radio 226, 0,2 microcurie;

4) per orologi luminescenti di uso speciale contenenti tritio o promezio 147 o radio 226: allorché il quadrante porti un segno di riconoscimento della radioattività contenuta; l'adesività del composto luminescente sia tale da non consentirne il distacco, anche parziale, in condizioni di normale impiego; e l'attività totale per orologi sia inferiore o uguale ai seguenti valori: tritio 25.000 microcurie; promezio 147, 500 microcurie; radio 226, 1,5 microcurie.

Art. 2

Le disposizioni di cui all'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 13 febbraio 1964, concernente la comunicazione per la detenzione di sorgenti, non si applicano:

1) per gli orologi luminescenti: allorché essi abbiano le caratteristiche di cui ai punti 3) e 4) dell'art. 1 del presente decreto;

2) per ogni altro prodotto indicato nell'art. 1 del presente decreto: allorché si presentino le condizioni di cui ai punti 1) e 2) dell'articolo stesso;

3) per dispositivi o componenti utilizzati in elettronica e nelle telecomunicazioni, contenenti sostanze radioattive: allorché tali sostanze siano tritio o promezio 147 e l'attività per ogni dispositivo o componente sia inferiore o uguale ai seguenti limiti: tritio, 100 microcurie; promezio 147, 10 microcurie;

4) per sorgenti radioattive di taratura, adeguatamente confezionate, facenti parte di apparecchi di misura delle dosi da radiazioni e della radioattività: allorché tali sorgenti contengano attività inferiori o uguali a dieci volte i valori riportati al punto 1), lettere a), b), c) e d) dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1303 del 5 dicembre 1969.

Art. 3¹

Art. 4²

Art. 5³

Art. 6

Le disposizioni di cui all'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 13 febbraio 1964, in materia di autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti radioattivi solidi, liquidi o aeriformi, non si applicano, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

1) l'utente non scarichi, per ciascuna forma di rifiuto (solida, liquida, aeriforme), nell'ambiente esterno e nel corso di un anno solare, attività che superino i valori riportati nell'art. 1, punti 1) e 3), con le indicazioni di cui agli artt. 2, 3 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1303 del 5 dicembre 1969:

a) di 1000 volte, nel caso di nuclidi con periodo di dimezzamento minore a trenta giorni;

b) di 100 volte, nel caso di nuclidi con periodo di dimezzamento uguale o maggiore a trenta giorni;

c) di 10 volte, nel caso di piombo 210 (Pb210), radio 226 (Ra226), attinio 227 (Ac227), torio 230 (Th230), torio 232 (Th232), uranio 232 (U232), nettunio 237 (Np237), plutonio 238 (Pu238), plutonio 239 (Pu239), plutonio 240 (Pu240), plutonio 242 (Pu242), americio 241 (Am241), americio 243 (Am243), curio 243 (Cm243), Curio 244 (Cm244), Curio 245 (Cm245), curio 246 (Cm246), californio 249 (Cf249), californio 250 (Cf250);

d) di 1 volta, nel caso di uranio naturale, torio naturale e uranio impoverito;

2) le concentrazioni o attività specifiche al punto di scarico nell'ambiente esterno non superino:

a) per rifiuti aeriformi: i valori delle concentrazioni massime ammissibili per le persone esposte per ragioni professionali di cui al decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, 6 giugno 1968, emanato in attuazione dell'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 13 febbraio 1964;

b) per rifiuti liquidi:

10 volte i valori delle concentrazioni massime ammissibili richiamate alla precedente lettera a), quando lo scarico avviene in un sistema dinamico di fognature.

I valori delle suddette concentrazioni massime ammissibili, quando lo scarico avviene in un sistema qualunque diverso da un sistema dinamico di fognature;

c) per i rifiuti solidi:

un millesimo di microcurie in 100 grammi per i radioisotopi riportati nell'art. 1, punto 1), lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 1303 del 5 dicembre 1969;

un centesimo di microcurie in 100 grammi per i radioisotopi riportati nell'art. 1, lettera b), del medesimo decreto;

un decimo di microcurie in 100 grammi per i radioisotopi riportati nell'art. 1, punto 1), lettera c), del medesimo decreto;

un microrcurie in 100 grammi per i radioisotopi riportati nell'art. 1, punto 1), lettera d), del medesimo decreto.

Art. 7

Nessuna esenzione è concessa per apparecchi televisori e tubi a raggi catodici di cui al sesto comma dell'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 13 febbraio 1964, al di sopra dei valori indicati nel decreto del Presidente della Repubblica n. 1428 del 24 settembre 1968.

Parimenti nessuna esenzione è concessa per le disposizioni di cui all'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 13 febbraio 1964, allorché le sostanze radioattive somministrate dai sanitari ai pazienti abbiano attività o presentino concentrazioni che superino i valori indicati dall'art. 1, con le indicazioni di cui agli artt. 2, 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1303 del 5 dicembre 1969.

Art. 8

Il presente decreto entra in vigore novanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

¹ Articolo abrogato dal punto 9.6 dell' Allegato IX al D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio dell' anno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.

² Articolo abrogato dal punto 9.6 dell' Allegato IX al D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio dell' anno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.

³ Articolo abrogato dal punto 9.6 dell' Allegato IX al D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio dell' anno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.